

## Nota a DDL 1433 (Femminicidio e contrasto alla violenza sulle donne)

### Associazione D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza

#### Premessa generale

D.i.Re. - Donne in Rete contro la violenza è la rete nazionale antiviolenza e si compone di 89 organizzazioni di donne dislocate sul territorio nazionale che gestiscono 117 Centri antiviolenza e 66 Case rifugio.

Ogni anno i Centri antiviolenza della Rete D.i.Re affiancano oltre 23.000 donne e, da decenni, fanno formazione e attività di sensibilizzazione contro il fenomeno della violenza di genere.

Forti di questa esperienza quotidiana con le donne e nei tribunali, attraverso le nostre avvocate, riteniamo doveroso esprimere alcune **perplessità sull'impianto complessivo** del DDL 1433.

Innanzitutto, l'iter normativo: si sarebbero dovuti coinvolgere sin dal principio le associazioni che gestiscono i Centri Antiviolenza per comprendere da loro le istanze primarie per aggredire alla radice il fenomeno della violenza maschile alle donne.

Il femminicidio è infatti l'esito di una cultura patriarcale, di possesso e controllo, che permea ogni livello del nostro tessuto sociale e culturale che non potrà essere debellato unicamente con la creazione di un reato ad hoc o di aggravanti specifiche.

Le donne hanno bisogno di un **sistema antiviolenza** attrezzato perché certi eventi, soprattutto quelli più drammatici, si possano **prevenire**, contesti penali che riconoscano la specificità dei loro vissuti e capaci di riconoscere e valutare i rischi ad essi collegati.

Contesti in cui le donne non rischino di essere **rivittimizzate** e che proprio per questo motivo possano essere considerati luoghi sicuri, in cui avere la certezza di essere credute, ma soprattutto ascoltate davvero, da persone libere da pregiudizi e modelli culturali sessisti.

Sappiamo che non è attraverso l'inasprimento delle pene che si risponde all'interesse delle donne: non è la minaccia dell'ergastolo ciò che aiuta ad evitare una reazione sempre più violenta da parte degli uomini all'espressione della libertà delle donne.

Pensiamo che ognuna delle azioni pensate per il contrasto alla violenza maschile alle donne debba essere coordinata con un sistema di azioni che necessitano di attori ben formati e capaci prima di tutto di far emergere le varie espressioni della violenza dalla coltre del linguaggio, dei modelli relazionali normalizzati, dalle abitudini e dalle discriminazioni invisibili che ancora fanno parte della cultura che caratterizza la nostra società. Azioni coordinate di prevenzione e

formazione che stanziino fondi adeguati (mentre questo DDL è a invarianza finanziaria) e riconoscano l'esperienza pluriennale del CAV.

Il secondo ordine di perplessità attiene alla **formulazione del delitto di femminicidio**.

Il riferimento ai concetti “in quanto donna” o a “discriminazione o odio” appaiono troppo indeterminati e generici ed andrebbero meglio circostanziati prevedendo degli indicatori che guidino l'interprete.

Non possiamo rischiare di lasciare alla sensibilità ai singoli interpreti (talvolta non specializzati, e non adeguatamente formati a riconoscere gli indici della violenza di genere e che potrebbero non conoscere le profonde radici del fenomeno) il riconoscimento delle condotte *di odio e di discriminazione*.

Ci chiediamo quanti dei recenti femminicidi riuscirebbero un domani a passare il vaglio del processo e condurre ad una condanna per “femminicidio” così come formulato nel DDL 1433. Analogamente, ci siamo chieste perché prevedere una aggravante di parte speciale relegata a singoli reati specifici (maltrattamenti, stalking etc.) e non piuttosto una di parte generale che riconosca questa forma di violenza sulle donne, ovviamente ben definita e circostanziata da indicatori specifici come il “controllo, il possesso” ed altri, meglio specificati nella parte che segue.

Di seguito l'analisi dei singoli articoli rilevanti del DDL 1433.

### **Il testo**<sup>1</sup>

Affronteremo principalmente 3 temi, anzitutto l'art. 2 che riteniamo importante con le modifiche su informazione e patteggiamento e poi l'art. 1 che introdurrebbe il reato di femminicidio e le aggravanti di odio e discriminazione specifiche. Da ultimo una proposta per il riconoscimento ex lege alle associazioni che gestiscono Centri Antiviolenza e Case Rifugio quali associazioni rappresentative degli interessi lesi dal reato ai sensi dell'art. 91 c.p.p.

Di seguito solo il testo dell'articolo o del comma che vogliamo commentare (in grassetto la parte rilevante), sui testi non riportati siamo sostanzialmente concordi.

**Considerazione generale:** a fronte della scelta di tecnica legislativa di citare i diversi articoli considerati espressione di violenza maschile alle donne o basata sul genere, si dovrebbe prestare

---

<sup>1</sup> Hanno contribuito all'analisi del testo del DDL le avvocate Elena Biaggioni, Marta Buti, Titti Carrano, Aurora d'Agostino, Giovanna Fava, Francesca Garisto, Maria Gianquinto, Silvia Lorenzino, Marina Pasqua e Marzia Sannicola della rete avvocate dell'associazione D.i.Re

attenzione a non dimenticare fattispecie che sono parimenti espressione di tali forme di violenza. Si segnala che l'art. 605 c.p. sequestro di persona è ricorrente nelle ipotesi di violenza domestica e basata sul genere e di recente è stato oggetto di scrutinio in tal senso avanti la Corte Costituzionale (sentenza n. 9, si veda in particolare il seguente passaggio "La nozione di violenza fisica non è espressamente definita dalla Convenzione; ma la riconduzione delle privazioni della libertà personale a tale nozione è attestata nelle fonti internazionali di *soft law* come risulta ad esempio dalla definizione di violenza fisica contenuta nel glossario elaborato dall'European Institute for Gender Equality su cui richiama l'attenzione l'amicus curiae «*Physical violence can take the form of, among others, serious and minor assault, deprivation of liberty and manslaughter*»").

**Si consideri quindi di includere nell'elenco dei reati espressione di violenza domestica o basata sul genere anche i reati di cui all'art. 605 c.p.**

#### **Art. 2.**

##### *1. (Modifiche al codice di procedura penale)*

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

[..]

b) dopo l'articolo 90-*bis*.1 è inserito in seguente:

«Articolo 90-*bis*.2 - (*Ulteriori informazioni alla persona offesa*). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 90-*bis*, la persona offesa del delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e del delitto previsto dall'articolo 577-*bis* del medesimo codice, nella forma tentata, nonché dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-*ter*, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, viene informata, in una lingua a lei comprensibile, della facoltà di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 362, comma 1-*ter*, nonché della facoltà di indicare un domicilio telematico per

~~le comunicazioni e dell'onere di eleggere domicilio ove intenda essere informata ai sensi degli articoli 299, comma 4 bis, e 444, comma 1 quater. »;~~

Osserviamo:

Per quanto riguarda l'elezione di domicilio (ultima parte del nuovo art. 90 bis co. 2 c.p.p.) la formula utilizzata potrebbe creare confusione ed interpretazioni che rischiano di limitare i diritti di informazione della persona offesa. Ci riferiamo in particolare, la locuzione "ove intenda essere informata".

L'esperienza ci insegna che – soprattutto nelle fasi iniziali di un procedimento – non sempre la persona offesa indica un domicilio o ha la prontezza per farlo, così come spesso non nomina un difensore di persona offesa. Ciò è principalmente dovuto a scarsa dimestichezza con le procedure e le relative conseguenze. Spesso la persona offesa si affida alle FFOO operanti, spesso non comprende a fondo quel che sta accadendo o cosa significhi interloquire successivamente. L'esperienza ci insegna anche che in alcuni casi la persona offesa non è in grado di indicare un domicilio perché nell'attesa dell'attivazione di una misura cautelare si trova in una struttura protetta o di transito, non sa se potrà rientrare a breve nel proprio domicilio, non sempre ha una struttura di relazioni cui delegare la ricezione di successive notifiche o avvisi. La comunicazione ai sensi dell'art. 299 co. 4 bis c.p.p. è uno strumento preziosissimo, anche e soprattutto in relazione alla possibilità di effettuare una approfondita e opportuna valutazione del rischio e non deve in alcun modo essere limitata.

**Riteniamo quindi che l'ultima parte del nuovo comma 2 dell'art. 90 bis c.p.p. vada eliminata o riformulata in modo da non essere una limitazione per i diritti di informazione e di partecipazione al cd. contraddittorio cautelare.**

[..]

d) all'articolo 275:

[..]

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3.1. Fermo quanto previsto dal comma 2-*bis*, primo periodo, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e al delitto di cui all'articolo 577-*bis* del medesimo codice, nella forma tentata, ovvero ai delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 582 e 583-*quinqüies*, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, 585, quarto comma, 593-*ter*, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 612-*bis*, secondo, terzo e quarto comma, e 612-*ter*, terzo, quarto e quinto comma, del medesimo codice, **sono applicate le misure degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari** »;

Riteniamo l'automatismo della misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere non calibrata alle molteplici realtà che vivono le donne che subiscono o hanno subito violenza. La formulazione proposta significherebbe applicare solo queste due misure, mentre la nostra esperienza ci insegna che ogni situazione deve essere valutata in modo rigoroso con adeguata valutazione del rischio. In particolare, sappiamo che in molti casi la misura dell'allontanamento dall'abitazione familiare e il divieto di avvicinamento anche con l'ausilio di procedure di controllo mediante mezzi elettronici, sono sufficienti e idonee. Quel che occorre è che il monitoraggio e il controllo del rispetto delle misure siano adeguate al rischio valutato. Ovviamente sono considerazioni che riguardano i casi di minor pericolosità. Inoltre, includere in queste ipotesi il reato di cui all'art. 612 *ter* pare francamente eccessivo.

**Riteniamo questo articolo da sopprimere.**

e) all'articolo 299, comma 2-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima comunicazione è effettuata ai prossimi congiunti della persona offesa laddove questa sia deceduta in conseguenza del reato per cui si procede, ~~sempre che costoro ne abbiano fatto richiesta all'autorità giudiziaria procedente, indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione~~».

Come già espresso, le comunicazioni alla persona offesa, in questo caso ai prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato, dovrebbero essere effettuate sempre, indipendentemente dalla volontà inizialmente espressa. Saranno loro eventualmente a non usufruirne. Si veda quanto già indicato a proposito del proposto nuovo co. 2 dell'art. 90 bis c.p.p.

**Proponiamo di eliminare l'ultima parte da “sempre che”.**

[..]

b) all'articolo 444:

1) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

« 1-*quater*. Nei procedimenti per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e per il delitto previsto dall'articolo 577-*bis* del medesimo codice, nella forma tentata, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-*ter*, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale ovvero per i delitti previsti dagli articoli 582 e 583-*quinquies*, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e 585, quarto comma, del medesimo codice, la richiesta di applicazione della pena, se non presentata in udienza, deve essere notificata a pena di inammissibilità, a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, ~~salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio~~ »;

Come già esposto, il diritto all'informazione e alla possibilità di interloquire non deve essere in alcun modo limitato all'elezione o dichiarazione di domicilio. Si veda quanto già esposto a proposito del proposto nuovo co. 2 art. 90 bis c.p.p.

**Proponiamo di eliminare l'ultima parte da “salvo che”.**

2) al comma 2, dopo le parole: « le pene indicate, » sono inserite le seguenti: « e sentita, nei casi di cui al comma 1-*quater*, la persona offesa ove comparsa, » e dopo il primo periodo è inserito in seguente: « Quando, nei casi di cui al comma 1-*quater*, la persona offesa ha presentato deduzioni in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, all'applicazione o alla comparazione delle circostanze prospettate dalle parti o ~~alla congruità della pena~~ (*alla congruità del risarcimento del danno*) nonché alla concessione della sospensione condizionale, la sentenza pronunciata ai sensi del periodo precedente contiene l'esposizione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non fondate le deduzioni medesime »;

Alla luce della nostra esperienza, riteniamo questa novella particolarmente utile. È già ovviamente possibile interloquire con memorie ai sensi dell'art. 90 c.p.p., si tratta di memorie per la persona offesa con possibilità di indicare elementi di prova che spesso attengono alla prognosi di non reiterazione del reato ai fini della concessione della sospensione della pena. Si sostanziano spesso in aggiornamento sulla valutazione del rischio o su elementi che non sono ancora nel patrimonio conoscitivo del giudice. Ad oggi le memorie sono utilizzate anche per considerazioni relative al risarcimento del danno, anche in relazione all'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. che troppo spesso non coinvolge la persona offesa.

Si rammenta a questo proposito che dopo il patteggiamento la persona offesa deve attivare autonomo distinto procedimento per il risarcimento del danno, procedimento per il quale non è nemmeno previsto il patrocinio a spese dello Stato in deroga al reddito.

Riteniamo particolarmente importante la possibilità di introdurre memorie in relazione alla corretta qualificazione giuridica del fatto, si pensi per esempio al riconoscimento della cd. ipotesi di minor gravità dell'art. 609 bis c.p. o la corretta qualificazione dei fatti che distinguono la fattispecie di cui all'art. 609 bis c.p. dall'ipotesi di cui all'art. 609 quater c.p. L'attuale assetto normativo rende il patteggiamento difficilmente impugnabile anche dalla stessa Procura Generale, la giurisprudenza della Corte di Cassazione tende invero ad escludere il sindacato sulla qualificazione giuridica del fatto. È quindi particolarmente importante per la persona offesa poter presentare memorie e deduzioni in relazione alla richiesta di applicazione pena. Ben venga anche la motivazione rafforzata che permette di conoscere l'iter motivato del giudice.

Riteniamo inoltre che la possibilità di presentare memorie e/o deduzioni sia perfettamente in linea con le disposizioni della Direttiva 2012/29/UE. Non crediamo tuttavia che le memorie e

deduzioni per la persona offesa debbano includere la quantificazione della pena, riteniamo che esuli il ruolo della persona offesa.

**Proponiamo una riformulazione che elimini la “congruità della pena” e inserisca tra gli argomenti su cui può interloquire la persona offesa anche il risarcimento del danno.**

i) all'articolo 447:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dell'altra parte,» sono inserite le seguenti: «ferma restando l'applicazione dell'articolo 444, comma 1-*quater*,» e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Quando si procede per taluno dei delitti di cui all'articolo 444, comma 1-*quater*, il decreto di fissazione dell'udienza è notificato al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, con contestuale avviso della facoltà di presentare memorie e deduzioni»;

Bene, senza avviso della fissazione d'udienza la persona offesa non poteva conoscere dell'applicazione pena.

[..]

#### **Art. 1.**

*(Modifiche al Codice penale)*

1. Al Codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 577 è inserito il seguente:

«**Articolo 577-bis. - (Femminicidio)** - Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità, è punito con l'ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo, si applica l'articolo 575. Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577.

Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro.

Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici»;

Conosciamo e riconosciamo la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione e la lotta contro la violenza domestica e di genere (Convenzione di Istanbul) e ovviamente ne conosciamo il significato e la portata anche simbolica. Quindi riconosciamo le parole usate in questa proposta di articolo. Tuttavia, riteniamo che **la formulazione dell'articolo si basi su una fiducia eccessiva nella capacità del sistema giudiziario di dare l'esatto significato alle locuzioni utilizzate dalla Convenzione e da questo testo.**

“Commesso come **atto di discriminazione** o di **odio** verso la persona offesa **in quanto donna** o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o comunque l'espressione della sua personalità”.

La locuzione “in quanto donna” contiene un concetto tanto ampio quanto poco conosciuto al di fuori dei contesti specifici della sociologia e degli studi di genere. Il fatto stesso che nel corso delle audizioni sia emerso più volte la questione di un possibile dubbio di costituzionalità sotto il profilo del principio di eguaglianza (e le relative risposte) ci dice che il concetto è tutt'altro che chiaro.

- **Il principio di eguaglianza.** Breve inciso: “cagiona la morte di una **donna** quando [...]” esprime/describe il fenomeno, non è una contrapposizione con l'uccisione di un uomo. È la descrizione del fenomeno del femminicidio. E il fatto che nelle audizioni in poche persone abbiano colto il concetto, ci dice che la formulazione non è sufficientemente chiara. Aggiungiamo che la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, all'art. 4 co. 4 prevede una clausola di non discriminazione espressa “*Le misure specifiche necessarie per prevenire la violenza e proteggere le donne contro la violenza di genere non saranno considerate discriminatorie ai sensi della presente Convenzione*”. Meriterebbe piuttosto una riflessione la possibilità di estendere l'eventuale fattispecie ad altre soggettività.
- **Le espressioni “in quanto donna” e “espressione di discriminazione o odio”.**

Il principale rischio è che le espressioni utilizzate siano difficili da provare nell'attuale contesto, che si trasformino addirittura nella ricerca di un dolo specifico o di un movente specifico.

È appena il caso di ricordare che il femminicidio non è un dolo ulteriore, non è un movente specifico, è un contesto a cui l'autore aderisce. **Quando si legge “in quanto donna” dovrebbe pensarsi in quanto donna che trasgredisce l'ordine che il sistema patriarcale assegna a quel genere. E allora, la donna che dice di no, che esprime liberamente le proprie scelte, che si scioglie dalla bramosia del possesso, viene uccisa in quanto donna.**

- **Così come formulato, il reato finisce per concentrarsi sulla vittima, anziché sulla condotta dell'autore e il contesto in cui è maturata l'azione.**

La nostra esperienza ci fa presagire in cosa consisteranno i processi per femminicidio con una norma formulata in questo modo. Cos'è l'atto di discriminazione? Come si manifesta l'odio verso la donna in quanto donna? Sarà un fiorire di ipotesi alternative, con addirittura il rischio di vittimizzazione secondaria: la ricerca di condotte della donna che possano aver alimentato odio di altro tipo.

Un esempio molto poco ipotetico: in contesto di violenza ci possono essere questioni legate al patrimonio, per esempio questioni legate alla casa coniugale dopo la separazione. Le difese si concentreranno su ragioni legate alle questioni economiche. È odio contro la donna in quanto donna? O se la donna non è una “vittima perfetta”, diciamo che in alcune occasioni abbia reagito a pregresse violenze, o utilizzasse linguaggio volgare e/o minaccioso, sarebbe considerato odio contro la donna in quanto tale? Ancora, un uomo uccide una donna per cui lavora. Nessuna relazione pregressa. Voleva un aumento. È discriminazione? Odio nei confronti della donna in quanto donna? il fatto che poi la denudi e si masturbi, diventa odio contro la donna in quanto tale e/o discriminazione?

L'uomo che uccide una donna con cui aveva avuto una relazione sentimentale nel recente passato, con varie forme di violenza psicologica, ma è lei che cercava di riacciare il rapporto. È atto di discriminazione o odio contro la donna in quanto tale? La donna che lavora come prostituta e sorgono questioni sul pagamento della prestazione e l'uomo la uccide. Sarebbe considerato un atto di discriminazione o

commesso con odio nei confronti della donna in quanto tale? E infine, l'uomo che uccide una donna stressato da contingenze di salute o lavorative? Sarebbe considerato atto di discriminazione o commesso con odio nei confronti della donna in quanto tale? Potremmo continuare con esempi reali. **Da questi esempi si dovrebbe partire per saggiare la tenuta della formulazione dell'articolo.** È facile capire che l'articolo come oggi scritto resterebbe una formula vuota con il rischio che non riesca a individuare il fenomeno che vuole nominare.

Il problema che ravvisiamo è proprio la capacità di riconoscere la discriminazione e l'odio contro le donne in quanto tali. Il rischio che pochissimi di quelli che noi quali conoscitrici del fenomeno definiamo femminicidi vengano riconosciuti come tali è alto. Il rischio concreto è che si alimentino forme di vittimizzazione secondaria e colpevolizzazione della donna è parimenti alto.

- **Indicatori di contesto**

Se la ratio di introdurre una fattispecie è riconoscere un fenomeno che ha caratteristiche specifiche (note e studiatissime) allora, è **necessario fornire degli indicatori di contesto.**

Se si guarda alla legislazione di Malta o Cipro, per esempio, esistono indicatori (non è una fattispecie specifica, sono – per quanto è dato comprendere in una comparazione – forme di aggravanti):

- Attuale o pregressa relazione affettiva;
- Atto di violenza di un componente della famiglia;
- Misoginia;
- Atto commesso per ragioni di onore dell'autore, reputazione familiare, per ragioni religiose, di culto;
- Motivi basati sul genere, identità di genere, sex o orientamento sessuale della vittima;
- Atto commesso come risultato di violenza sessuale o atti sessuali;
- Atto commesso per essere la vittima coinvolta in prostituzione o sottoposta a sfruttamento sessuale o traffico di essere umani per scopo di prostituzione;

Oltre a indicatori di questo tipo sarebbe opportuno inserire indicatori di possesso, controllo, asimmetria di potere anche economico, precedenti o contestuali azioni di minaccia, violenza fisica o psicologica.

**In conclusione, riteniamo che l'attuale formulazione sia eccessivamente generica e che sia necessario inserire indicatori che guidino nell'interpretazione del contesto.**

*b)* all'articolo 572 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità»;

*c)* all'articolo 585 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nei casi di cui al primo comma, quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità, la pena è aumentata da un terzo alla metà»;

*d)* all'articolo 593-ter è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità»;

*e)* all'articolo 609-ter, primo comma, dopo il numero 5-ter) è inserito il seguente:

«5-ter.1) come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità»;

*f)* all'articolo 612-bis, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«La pena è aumentata da un terzo a due terzi se il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità»;

*g)* all'articolo 612-ter, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«La pena è aumentata da un terzo a due terzi se il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità».

Guardiamo con interesse all'introduzione di **un'aggravante specifica per tutti i reati di violenza maschile alle donne**. La formulazione attuale contiene però gli stessi rischi di indeterminatezza segnalati sopra e crediamo che l'aggravante non dovrebbe essere limitata alle fattispecie specifiche (612 bis e ter, 572 e 609 bis c.p.) ma dovrebbe essere collocata entro l'art. 61 c.p. e dovrebbe menzionare almeno il potere, controllo e il dominio.

Potrebbe essere formulata come segue:

“L'aver, quando l'autore del reato è un uomo e la vittima è una donna, commesso il reato nell'affermazione della superiorità e del predominio maschile in contrasto con la dignità femminile o nell'esercizio di un potere di controllo o dominio o possesso sulla donna”.

### **Costituzione di parte civile delle associazioni che gestiscono centri antiviolenza o case rifugio.**

Se si riconosce l'importanza di nominare la violenza e il fenomeno che è alla sua base, crediamo sia necessario non limitarsi ad un'operazione di stile ma che si debbano riempire di contenuto le formule astratte utilizzate. Per agevolare il riconoscimento del fenomeno nei procedimenti, il ruolo delle associazioni che gestiscono Centri Antiviolenza e Case Rifugio potrebbe essere fondamentale.

Per tale motivo, adattando al nostro caso la modalità di procedere prevista dalla legge 189/2004, proponiamo che i Centri Antiviolenza iscritti agli Albi Regionali siano individuati, ex lege, come soggetti prioritariamente legittimati a perseguire le finalità di tutela degli interessi lesi dai reati di genere e disciplinati nella legge, che svolgono un ruolo determinate nella lotta al fenomeno della violenza di genere e nella prevenzione della violenza nei confronti delle donne, promuovendo il cambiamento culturale e di prospettiva e **sia riconosciuta ex lege la legittimazione ad esercitare i diritti e le facoltà di cui all'art. 91 c.p.p.**

17 giugno 2025